

10 11 / 15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile
in funzione di Giudice di Appello
in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n.34841/2012 R.G.;

promossa da:

V. R S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' N ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Collegno, via Buonarroti n.1, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione in grado di appello;

-PARTE APPELLANTE-

contro:

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (già ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. (e ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;

-PARTE APPELLATA-

e contro:

Sig.ra Sofia Claudia

-PARTE APPELLATA CONTUMACE-

avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace:



CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte appellante (a verbale di udienza in data 17.10.2014 ed in atto di citazione in grado di appello): "nel merito:"

- dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della sig.ra Sofia Claudia, proprietaria e conducente del veicolo Renault Twingo Tg B GR assicurata presso Royal&Sunallianz Assicurazioni Spa e per l'effetto;
- condannare ai sensi dell'art. 149 D.L.vo n. 209/2005 – artt. 2043 c.c. e 2054 c.c. in solido tra loro ZurichInsurance Company S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, p.i. 01627980152, con sede in via Benigno Crespi 49, Milano (MI) 20159 in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore e la sig.ra Sofia Claudia, c.f. PRTS 42Z129D, residente in Torino (TO) Via 4, al pagamento in favore di parte attrice e a definitivo congruaggio del danno patrimoniale così come specificato in premessa, della somma di € 1.950,00= a titolo di risarcimento dei danni;
- condannare altresì i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese legali per l'attività stragiudiziale in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura di € 657,07= come da parcella pro forma Avv. nella minore somma che il Tribunale riterrà equo liquidare e per l'effetto dichiararla tenuta e condannarla al rimborso della stessa somma;
- in ogni caso condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 2.607,07= a titolo di danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa o nella minore somma che il Giudice riterrà equo liquidare;
- in ogni caso accertare il diritto di parte attrice alla refusione, nei confronti della convenuta, delle spese legali sostenute in fase stragiudiziale per la gestione della pratica risarcitoria;
- con rivalutazione monetaria dell'importo liquidato dal Tribunale Ill.mo dalla data del fatto fino ad effettivo soddisfo;
- con gli interessi sul compendio rivalutato;
- conseguentemente condannare Zurich Assicurazioni Spa alla restituzione dell'importo percepito di € 1.748,04 a titolo di spese legali liquidate in primo grado con gli interessi legali dalla data della ricezione (settembre 2012) al saldo effettivo.
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite oltre spese generali, C.P.A. ed IVA, per entrambi i



*gradi di giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario.
in via istruttoria: ammettersi le prove così come dedotte nell'atto di citazione datato 30 nov. 2011, che
ivi si richiamano integralmente".*

Per la parte appellata (a verbale di udienza in data 17.10.2014 ed in comparsa di risposta in grado di appello): *" Voglia il Giudice adito respingere l'appello proposto dalla controparte perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. Porre a carico della controparte le spese del grado di giudizio oltre oneri fiscali".*

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premessa in fatto.

Con atto di citazione datato 30.11.2011 la carrozzeria Veroncar S.r.l., in qualità di cessionaria del credito del sig. [redacted] Alessandro, proprietario dell'autovettura Lancia Tg. CC [redacted] X, assicurata presso Zurich Ass.ni per la r.c. auto, ha convenuto in giudizio la compagnia Zurich Assicurazioni Spa e la sig.ra Pruteanu Sofia Claudia (responsabile civile, proprietaria e conducente del veicolo Renault Twingo Tg. BW [redacted] R e assicurata presso Royal&Sunallianz Assicurazioni Spa) per ottenere ex art. 149 C.d.A. la condanna in solido al ristoro dei danni materiali subiti dal predetto veicolo Lancia in occasione del sinistro stradale verificatosi in Torino, via Lessona, il 14.7.2011 alle ore 12,00 circa ;

- la carrozzeria Veroncar Srl ha sostenuto che in data 20.7.2011 il sig. Gal [redacted] o, proprietario dell'autovettura Lancia Tg. CC [redacted] DX , assicurata presso Zurich Ass. ni, le aveva ceduto il proprio credito ex art. 1260 c.c. (come da doc. 3), vantato ex art. 149 c.d.a. nei confronti della compagnia assicurativa Zurich Assicurazioni, e che il contratto di cessione era stato altresì notificato al debitore ex art. 1264 c.c.;
- la carrozzeria Veroncar Srl ha quindi richiesto il pagamento della somma di € 1.950,00 di cui alla propria fattura n. 47/11 relativa alla riparazione effettuata sulla vettura Lancia Tg. CC [redacted] X, nonché il rimborso delle spese legali sostenute per la fase stragiudiziale di istruttoria del sinistro.

Si è costituita la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta, non contestando il *quantum* risarcitorio ma eccependo preliminarmente l'illegittimità della cessione fatta valere, in quanto in contrasto con precisa clausola contrattuale assicurativa , richiedendo dunque che il Giudice di primo grado dichiarasse *"satisfattivo l'importo di € 2.040,00 già corrisposto al sig. Alessandro [redacted] uato in fase stragiudiziale e pertanto respingere ogni domanda formulata dall'attrice"*.



All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Torino, con Sentenza n. 5259/12 pubblicata in data 11.6.2012, ha respinto le domande e ha condannato la Veroncar Srl a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi € 1.100,00 , oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 12,5%.

Con atto di citazione datato 15.11.2012 , ritualmente e tempestivamente notificato, la VERONCAR S.r.l. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino sia la ZURICH che la sig.ra Sofia Claudia, proponendo appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino, sulla base dei motivi di impugnazione di cui *infra* e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

Si è costituita la parte appellata ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di appello e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

All'udienza in data 17.10.2014 il Giudice, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190, 1° comma, c.p.c., richiamato dall'art. 352, comma 1°, c.p.c. .

Sulla contumacia della sig.ra Sofia Claudia . . .

Preliminarmente, in assenza di costituzione in giudizio, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata sig.ra Sofia Claudia (già contumace in primo grado) cui la notificazione dell'atto di citazione in appello ex art. 140 c.p.c. risulta essersi perfezionata il 10.12.2012, dunque nei termini di legge.

Sui motivi di appello.

L'appellante ha dedotto i seguenti motivi di appello:

1) "Violazione e mancata applicazione degli artt. 33,34,36,143 D.L.vo 206/2005 e di ogni altra norma e principio in materia di tutela del consumatore, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia"; in particolare l'appellante ha evidenziato che il Giudice di primo grado ha richiamato nella propria decisione la clausola contrattuale prevista nelle condizioni generali di contratto della ZURICH di divieto della cessione del credito risarcitorio (secondo cui al punto 1.7 è previsto che " Le parti pattuiscono che, ai sensi dell'art.1341-1342 comma 2 codice civile, l'assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione") omettendo di pronunciarsi sull'eccezione di nullità di tale clausola formulata in base a quanto previsto dal Codice del Consumo e comunque discostandosi dall'orientamento



giurisprudenziale che ritiene che l'esclusione dell'applicazione della disciplina del consumatore per una clausola vessatoria è consentita solo se la clausola abusiva sia stata oggetto di apposita trattativa seria, effettiva, specifica e individuale, il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie;

2) " Violazione e mancata applicazione degli artt. 1343,1344,1379,1372 e 1418 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di nullità, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia", in quanto la sentenza impugnata ha tenuto conto della già richiamata clausola del divieto di cessione, che doveva invece essere dichiarata nulla ex art. 1343 c.c. per illiceità della causa in quanto contraria a norme imperative e in particolare all'art. 1260 c.c., oltre che in frode alla legge ex art.1344 c.c. (posto che l'art.1260 c.c. non richiede il consenso del debitore ai fini della validità della cessione del credito) oltre che in contrasto con l'art. 1379 c.c., considerato che il divieto di cessione del credito non è opponibile al terzo di buona fede VERONCAR in quanto l'accordo intervenuto tra cedente e cessionario ha efficacia solo obbligatoria e posto che il contratto ha effetto solo tra le parti;

3) "Errata valutazione dei fatti e dei documenti, violazione e mancata applicazione dell'art.1266 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di cessione di credito, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia", posto che la sentenza impugnata non avrebbe valutato correttamente la documentazione agli atti, trascurando che la ZURICH era venuta a conoscenza del contratto di cessione tra il sig. G. _____ e la VERONCAR in data antecedente al pagamento eseguito dalla ZURICH al sig. G. _____,

4) "Omessa pronuncia e motivazione circa il diritto al risarcimento anche delle spese sostenute per l'assistenza legale prima della causa".

La parte appellata, dal canto suo:

- ha contestato la vessatorietà della clausola di cui alle condizioni generali e che sancisce il divieto di cessione dei crediti derivanti dal contratto, a meno che l'assicuratore abbia prestato il proprio consenso alla cessione, *"stante il rapporto assicurativo sotteso, la natura del servizio offerto e l'ambito entro il quale il contratto si colloca a seguito dell'introduzione dell'indennizzo diretto"*;

- ha sostenuto che, in presenza di divieti pattizi di cessione dei crediti, consentita dall'art. 1260 comma 2 c.c., stante la validità della predetta clausola, la VERONCAR è priva di legittimazione attiva per il credito de quo, essendo al corrente della clausola in oggetto alla luce delle missive inviate alla VERONCAR dalla ZURICH e venendo pertanto meno in capo alla stessa VERONCAR la qualifica di terzo di buona fede;



- il risarcimento al sig. G. [redacted] è stato eseguito da ZURICH il 26.9.2011, mentre la richiesta di risarcimento all'attrice è stata ricevuta dalla Compagnia solo il 28.9.2012;

- nulla è dovuto per le spese stragiudiziali, non essendo VERONCAR titolare di alcun titolo di credito nei confronti della ZURICH; in ogni caso, le spese stragiudiziali dovrebbero essere comprese, in caso di accoglimento della domanda, in quelle giudiziali essendo nel caso di specie spese meramente propedeutiche rispetto all'esercizio dell'azione giudiziale.

Ciò premesso, occorre da subito evidenziare che dai documenti prodotti emerge che :

- il sinistro de quo si è verificato in Torino in data 14.7.2011, come da CAI prodotta dalla parte appellante quale doc.1;
- in data 20.7.2011 il sig. G. [redacted] NATO ha ceduto il proprio credito ex art. 1260 c.c. alla VERONCAR S.r.l. (doc.3 di parte appellante) ;
- con raccomandata A/R datata 19.9.2011, ricevuta dalla ZURICH in data 28.9.2011 (doc.4 parte appellante), l'avv. D. [redacted] AN, in nome e per conto della VERONCAR e del sig. G. [redacted] NATO, ha richiesto alla ZURICH il pagamento dei danni quantificati in € 1.950,00, dando atto di allegare alla raccomandata il contratto di cessione del credito;
- quanto meno alla data del 23.9.2011 (quindi prima della raccomandata con cui la ZURICH ha inviato al sig. G. [redacted] NATO l'assegno in risarcimento) la ZURICH era a conoscenza dell'intervenuta cessione del credito, considerato che nella propria missiva datata 23.9.2011 (doc.4 ZURICH) la predetta Compagnia scrive : " Con riferimento al sinistro in oggetto, ci corre l'obbligo di segnalare che la liquidazione è fatta in favore del sig. G. [redacted] NATO sulla base della fattura, oltre tre giorni di fermo tecnico a 30,00 euro al giorno. Infatti la cessione di credito a favore della Carrozzeria VERONCAR non è operante ai sensi dell'art.17 (Condizioni Generali della Polizza ZURICH)";
- con raccomandata del 26.9.2011 la ZURICH ha trasmesso al sig. G. [redacted] NATO Alessandro, presso lo studio legale dell'Avv. L. [redacted], l'assegno di € 2.040,00 quale risarcimento del sinistro in oggetto (doc. 5 parte appellante);
- con comunicazione trasmessa via fax in data 5.10.2011 l'avv. D. [redacted], in nome e per conto della VERONCAR e del sig. G. [redacted] NATO ha invitato la ZURICH ad annullare il titolo inviato in quanto a suo dire effettuato a persona non legittimata, stante la cessione del credito, con la richiesta di effettuare il pagamento della somma di euro 1.950,00 in favore della VERONCAR S.r.l., oltre al pagamento dell'ulteriore importo di € 657,07 per le spese legali sostenute dalla VERONCAR, come da parcella pro forma che veniva allegata.



Ciò detto, si osserva che la cessione di credito è un contratto consensuale in relazione al quale non occorre il consenso del debitore, posto che viene privilegiato il principio della libera circolazione del credito e ritenuto, al contrario, non meritevole di tutela l'interesse del debitore ad adempiere nelle mani dell'un creditore piuttosto che dell'altro (Cass. n. 2746/07). La conoscenza dell'esistenza della cessione è rilevante non perché il debitore abbia un qualsiasi diritto ad opporsi alla traslazione del credito, quanto ai fini dell'opponibilità della cessione stessa e della correttezza dell'adempimento nelle mani del nuovo ovvero del vecchio titolare del diritto. La notificazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario il credito ed è sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali all'individuazione del credito per la sua validità, non essendo necessaria né l'allegazione in copia, alla notifica, dell'atto di cessione né la sottoscrizione delle parti. L'art. 1264 c.c. non intende, con l'espressione "notificazione", la forma di comunicazione rituale prevista dal codice di procedura civile, essendo sufficiente a tal fine la semplice raccomandata (Cass. n. 2636/13), un telegramma (Cass. n. 20144/05) e, caso più ricorrente degli altri, l'atto di citazione (Cass. n. 13691/12). Non sono cedibili, per legge, alcune tipologie di crediti, in particolare sussistono dei divieti basati sull'intuitus personae, ovvero soggettivi (ad esempio il credito litigioso non può essere ceduto ad avvocati, giudici e patrocinatori) e oggettivi: questi ultimi sia di origine pattizia sia di origine normativa.

Ciò detto, nel caso di specie, come correttamente sostenuto dall'appellante, il Giudice di Pace ha tenuto conto della clausola di cui alle condizioni generali di contratto che sancisce il divieto di cessione dei crediti derivanti dal contratto qualora non vi sia in tal senso il consenso della ZURICH, ritenendola valida e conseguentemente reputando non opponibile alla ZURICH la cessione medesima, nella considerazione che la ZURICH avesse legittimamente emesso l'assegno di risarcimento dei danni materiali a favore del proprio assicurato sig. G. piuttosto che della VERONCAR, cessionaria del credito.

Orbene, se è certamente vero che è lo stesso codice civile (art. 1260 comma 2 c.c.) a prevedere che le parti possano concordare l'incapibilità di un credito, salvo stabilire l'inopponibilità di tale previsione contrattuale al cessionario se non si prova che lo stesso fosse a conoscenza della cessione, è altrettanto vero che non può non tenersi conto nel caso di specie delle disposizioni normative di cui al Codice del Consumo, su cui il Giudice di primo grado ha ommesso qualsivoglia cenno o riferimento.

La clausola in oggetto pone all'assicurato un divieto contrattuale alla stipula di cessioni del credito a terzi in assenza del consenso dell'assicuratore, con ciò impedendo o comunque limitando la libertà del contraente di contrarre con i terzi e dunque di cedere liberamente il credito risarcitorio (*e non certo un*



credito indennitario, come tale oggetto di predeterminazione e limitazione contrattuale) derivante da un danno extracontrattuale cagionato dal fatto ingiusto del terzo. In tal senso la Cassazione, con l'ordinanza n. 5928 del 2012, ha ben chiarito come l'azione diretta di cui al D.L.vo 209/2005 "non origina dal contratto assicurativo ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria": ciò significa che l'assicuratore è tenuto al pagamento del risarcimento al proprio assicurato non già in forza delle condizioni generali della polizza contratta (e che garantisce la responsabilità civile secondo lo schema della polizza per danni di cui all'art.1917 c.c.), bensì, anche nelle ipotesi di risarcimento diretto di cui all'art.149 Cod. Ass., l'assicuratore risarcisce il proprio assicurato dei danni che questi ha patito per il fatto illecito del terzo civile responsabile del sinistro stradale, agendo quale delegato ex lege (art.149 cod. ass.) della compagnia assicuratrice del civile responsabile, posto che l'art.149 cod. ass. disciplina un procedimento risarcitorio e non indennitario. Dunque, da un lato si ritiene che la clausola in oggetto, volta a limitare la facoltà dell'assicurato di cedere ai terzi i crediti relativi al diritto del risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 D.L.vo 209/2005, sia nulla in quanto avente ad oggetto una restrizione della libertà contrattuale del consumatore con i terzi ai sensi dell'art.33 comma 2 lett.t D.L.vo 206/2005, tale anche da creare uno significativo squilibrio tra assicuratore e assicurato, e dunque vessatoria, posto che l'assicuratore non ha provato (né offerto di provare) che tale clausola fosse stata oggetto di specifica trattativa con il sig. GA_____ come previsto dall'art.34 comma 5 D.L.vo 206/2005 (secondo cui "Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore"); dall'altro la medesima clausola è di per sé non opponibile dall'Assicurazione al cessionario, considerato che il credito del danneggiato (che può anche non coincidere con l'assicurato) non è regolato dal contratto obbligatorio della RC auto che segue lo schema tipico della copertura assicurativa per la responsabilità civile ex art.1917 c.c. (completamente diversa da un garanzia prevista in una polizza per i danni).



Si riporta all'uopo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 22601/2013 (richiamata anche dalla parte appellante nella propria comparsa conclusionale) che di fatto "riassume" l'orientamento della Corte stessa sulla cessione del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale. Secondo la Corte *".. il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto all'art. 1260 c.c. e ss. Tale principio è stato affermato in particolare con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, ponendosi in rilievo che esso è di natura non strettamente personale e che non sussiste specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), ne' d'altro canto rimanendo in tal caso integrata ipotesi di cessione di crediti litigiosi vietata ex art. 1261 c.c. (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n.52).Il cessionario è stato pertanto ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52. V. altresì, conformemente, Cass., 13/3/2012,*

n.

3965).

Si è al riguardo osservato che ai fini del perfezionamento della cessione del credito è normalmente (laddove il credito non sia cioè di natura strettamente personale e non sussista uno specifico divieto normativo al riguardo) necessario e sufficiente l'accordo tra il cedente e il cessionario (v. Cass., 13/11/1973, n. 3004), che determina la successione di quest'ultimo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio, con effetti traslativi immediati non solo tra di essi ma anche nei confronti del debitore ceduto, nei cui confronti la cessione diviene efficace all'esito della relativa notificazione o accettazione (art. 1264 c.c.) (v. Cass., 20/10/2004, n. 20548). Si è al riguardo in particolare precisato che, come osservato anche in dottrina, l'accettazione della cessione ha natura non già costitutiva bensì ricognitiva, a tale stregua non comportando (diversamente dalla delegazione) un'assunzione del debito nei confronti del cessionario, ne' rimanendo al debitore ceduto precluso far valere l'eccezione di invalidità e di estinzione del rapporto obbligatorio. L'accettazione vale per altro verso a rimarcare il limite della tutela del debitore di buona fede (v. Cass., 20/10/2004, n. 20548), facendo venire meno la presunzione di persistenza della titolarità del creditore originario (in dottrina indicata come c.d. legittimazione storica del cedente) ed escludendo pertanto l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al medesimo (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012,

n.

52).



Il debitore non è di norma tenuto a dare informazioni a terzi in ordine a precedenti accettazioni o notifiche di cessioni, ma in caso di pignoramento o di sequestro del credito è tuttavia obbligato ad indicare l'esistenza di pignoramenti, nonché a specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato (art. 547 c.p.c., comma 2), incorrendo in responsabilità nei confronti del creditore procedente ove dia false risposte negative, mentre se tace o se sorgono contestazioni circa le sue dichiarazioni può farsi luogo a giudizio di accertamento (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52). La cessione del credito, si è sottolineato, è un negozio non già astratto (contra v. peraltro Cass., 6/6/2006, n. 13253; Cass., 26/4/1968, n. 1289), carattere invero proprio della cessione dei titoli di credito, bensì causale, pur se a causa variabile (v. già Cass., 13/11/1973, n. 3004, cit.; Cass., Sez. Un., 16/5/1963, n. 1244), a tale stregua al fine della relativa identificazione assumendo rilievo gli interessi dalle parti con la relativa stipulazione in concreto perseguiti nello specifico caso (causa concreta) (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52). Come sottolineato anche in dottrina, giusto principio generale valevole per i contratti non formali la cessione del credito deve ritenersi altresì a causa presunta, fino a prova della relativa inesistenza o illiceità, potendo avere ad oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché determinato o determinabile, nel qual caso l'effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta ad esistenza in capo al cedente (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52). Ove ricorra ipotesi di cessione onerosa, il cedente è infatti tenuto a garantire (solamente) il nomen verum, e cioè l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.) (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52). Il relativo mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non ridonda invero, si è sottolineato, sul piano della validità della cessione (così come la inesistenza della cosa di per sé non comporta normalmente la nullità del contratto), ma comporta il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito, rilevando pertanto in termini di inadempimento, e venendo se del caso a tradursi nel risarcimento del danno a carico del cedente (v. Cass., 5/11/2004, n. 21192). Nel porsi in rilievo che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale, tant'è che gli interessi decorrono dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale, si è ulteriormente osservato che certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono attributi che non operano nella disciplina della cessione, ma sono previsti in relazione ad istituti diversi, come quello della compensazione (art. 1243 c.c.) (v. Cass., 5/11/2004, n. 21192). Si è altresì sottolineato che la cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i



privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (art. 1263 c.c., comma 1), tra i quali vanno senz'altro ricompresi, come anche in dottrina posto in rilievo, i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito, e in particolare i rimedi convenzionali contro l'inadempimento (es., clausola penale). Non anche, tuttavia, i rimedi posti a tutela della parte contrattuale, sia giudiziali (es., l'azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto: cfr. Cass., 28/4/1967, n. 776), che convenzionali (es., clausola risolutiva espressa), attenendo essi alla sorte del contratto, e non del

mero

credito.

A parte l'ipotesi ex art. 111 c.p.c., a tale stregua il cessionario può esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioè ad ottenerne la realizzazione (v. Cass., 18/7/2006, n. 16383; Cass., 9/12/1971, n. 3554), invero spettantegli già in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52). Il cessionario può fare dunque valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa il responsabile civile del danno e il suo assicuratore per la r.c.a.) non già in base al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144 (e già alla L. n. 990 del 1969, art. 18), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.) (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52)".

n.

52)".

Ciò richiamato, appare quindi irrilevante che il cessionario (la VERONCAR), al momento della cessione, fosse a conoscenza del presente divieto (come nel caso di specie), mentre, vista la cedibilità del credito, occorre verificare se, nel caso di specie, l'assicurazione che ha pagato al cd. cedente, nel momento del pagamento fosse o meno al corrente dell'avvenuta cessione, posto che nel caso in cui non lo fosse stata, il pagamento eseguito al cedente dovrebbe ritenersi liberatorio per il cessionario. A tal fine deve rilevarsi che, come già riportato, vi sia agli atti la prova documentale (prodotta dalla stessa ZURICH quale proprio doc.4) che quanto meno alla data del 23.9.2011 (quindi prima della raccomandata del 26.9.2011 con cui la ZURICH ha inviato al sig. G. AIO l'assegno in risarcimento) la ZURICH era a conoscenza dell'intervenuta cessione del credito, considerato che proprio in tale missiva scrive "Con riferimento al sinistro in oggetto, ci corre l'obbligo di segnalarle che la liquidazione è fatta in favore del sig. G. AIO sulla base della fattura, oltre tre giorni di fermo tecnico a 30,00 euro al giorno. Infatti la cessione di credito a favore della Carrozzeria VERONCAR non è operante ai sensi dell'art.17 (Condizioni Generali della Polizza ZURICH)", dal che si desume che fosse senza dubbio a conoscenza dell'avvenuta cessione e che la stessa poteva



dunque esserle legittimamente opposta, essendo fuori luogo ed errato altresì l'assunto del giudice di prime cure secondo cui, al momento della comunicazione della cessione alla ZURICH (che il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto essere avvenuta solo in data 28.9.2012), il credito non era più esistente in quanto già pagato al sig. G. (...), posto che, come chiarito, la cessione del credito era nota alla ZURICH quanto meno alla data del 23.9.2012 (peraltro, il doc.4 di parte attrice-appellante attesta che la raccomandata del 19.9.2011 ricevuta dalla ZURICH in data 28.9.2011, era stata anticipata via fax alla ZURICH sempre in data 19.9.2011, con la conseguenza che sin da tale data la cessione in oggetto è stata notificata).

Da ultimo, si osserva che parte appellata dal canto suo ha allegato ma non ha provato di avere già concretamente corrisposto il risarcimento al cedente sig. G. (...), posto che l'originale dell'assegno emesso a favore dello stesso e trasmesso con la raccomandata del 26.9.2011 è agli atti in originale e parte convenuta non ha provato di avere altrimenti versato al predetto l'importo di euro 1.950,00 (non apparendo sufficiente a tal fine la comunicazione mail prodotta come doc. 6).

Ancora, la parte convenuta non ha contestato che il sinistro sia avvenuto per colpa esclusiva della sig.ra PF (...), come risulta indicato altresì nella CAI agli atti, né ha contestato l'importo dei danni quantificati dalla VERONCAR in € 1.950,00, così ritenendo congrua la valutazione degli stessi e le attività riparatorie poste in essere dall'appellante medesima (peraltro conformi alla valutazione del perito M. (...) Fiorenzo prodotta come proprio doc.3).

Ciò chiarito, la domanda dell'appellante deve essere accolta e in riforma della sentenza impugnata:

- accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della sig.ra PF (...) e della sig.ra Claudia, proprietaria e conducente del veicolo Renault Twingo tg.Bh (...);
- accertata la nullità della clausola di cui all'art.17 delle Condizioni generali di contratto (doc.9 parte appellata ZURICH) in quanto vessatoria ex art.33 comma 2 lett.t) del D.L.vo 206/2005 e non oggetto di specifiche trattative, con conseguente validità della cessione di contratto dal sig. Alessandro GA (...) alla VERONCAR S.r.l. e opponibilità della stessa alla ZURICH IINSURANCE;
- accertata in ogni caso l'inopponibilità da parte dell'assicuratore e dunque della ZURICH della clausola di cui all'art.17 della Condizioni generali di contratto, considerato che il credito vantato dalla VERONCAR S.r.l. verso la ZURICH non sorge dal contratto predetto ma dal fatto illecito del terzo e la ZURICH non può dunque opporre alla VERONCAR eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione concluso con il sig. Alessandro GA (...).



le parti appellate devono essere condannate in solido tra loro al pagamento a favore della parte appellante, a titolo di danno patrimoniale, alla luce dell'avvenuta cessione del credito all'appellante da parte del sig. Alessandro G. della somma di euro 1.950,00 a titolo di risarcimento dei danni con rivalutazione monetaria di tale importo dalla data del fatto sino al soddisfo e con gli interessi di legge sulla somma via via rivalutata, oltre al pagamento in favore della parte appellata delle spese legali relative alla fase stragiudiziale, considerato che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, infatti anche nella fase stragiudiziale *"il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia...e...se...la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio.....le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazionedivengono una componente del danno da liquidare"* (così la massima di Cass. n. 2275/2006); ciò sempre che si tratti di spese necessarie e giustificate (Cass. n. 14594/2005 e Cass. n. 9400/99), dovendosi peraltro escludere che valga a fare ritenere tali spese ingiustificate il mero fatto che l'intervento del legale *"non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta"* (cfr. Cass. n. 997/2010). Considerata peraltro l'attività documentata in atti, si ritiene che l'importo dovuto alla parte appellante per la causa in esame vada ridimensionato ad € 350,00, poiché non risulta, peraltro, che tale importo sia stato ad oggi effettivamente corrisposto al legale della VERONCAR, sullo stesso non sono dovute rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Rilevato che la parte appellante, a seguito della sentenza di primo grado, ha versato alla ZURICH l'importo di € 1.748,04 a titolo di spese legali liquidate in primo grado, la ZURICH (come da richiesta espressa della parte appellante) deve essere condannata alla restituzione di tale importo con gli interessi legali dalla ricezione (settembre 2012) al saldo, posto che:

- deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155);
- nel caso di specie, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, le parti appellate devono essere dichiarate tenute e condannate in solido tra loro a rimborsare alla parte appellante le spese



processuali del giudizio di primo grado, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento di cui al DM 55/2014, ritenuto che i nuovi parametri debbano essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo all'entrata in vigore del predetto Regolamento).

Alla luce delle motivazioni della decisione, appaiono superflue le istanze istruttorie formulate da parte appellante nell'atto di citazione in appello.

Sulle spese processuali del presente giudizio in grado di appello.

Tenuto conto della soccombenza delle parti appellate, queste ultime, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare alla parte appellante, in solido tra loro, le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 55/2014 .

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 34841/2012 R.G. promosso da VERONCAR S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (parte appellante) contro la sig.ra Sofia Claudia P. (parte appellata contumace) e contro la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (già ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore (parte appellata), nel contraddittorio delle parti:

1) **Accoglie l'appello** proposto dalla VERONCAR S.r.l. avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 5259/2012, pubblicata in data 11.6.2012 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, così provvede:

2) **Accerta e dichiara** che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi della sig.ra Sofia Claudia P. e, per l'effetto **dichiara tenute e condanna**, in solido tra loro, le parti appellate ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY e la sig.ra Sofia Claudia P. al pagamento in favore della parte appellante della somma di euro 1.950,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali con rivalutazione monetaria di tale importo dalla data del fatto sino al soddisfo e con gli interessi di legge sulla somma via via rivalutata;

3) **Dichiara tenute e condanna**, in solido tra loro, le parti appellate ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY e la sig.ra Sofia Claudia P. al pagamento in favore della parte appellante della somma di euro 350,00 a titolo di spese legali stragiudiziali;



- 4) **Dichiara tenuta e condanna** la parte appellata ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY a restituire alla parte appellante la somma di euro 1.748,04 percepita a titolo di spese legali liquidate in primo grado con gli interessi legali dalla data della ricezione del predetto importo (settembre 2012) al saldo;
- 5) **Dichiara tenute e condanna** le parti appellate ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY e la sig.ra Sofia Claudia P... J, in solido tra loro, a rimborsare alla parte appellante le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 889,45 (di cui Euro 870,00 per compensi ed il resto per spese), oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre al rimborso forfettario spese generali ed oltre alle spese di registrazione della sentenza di primo grado e successive occorrende.
- 6) **Dichiara tenute e condanna** le parti appellate ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY e la sig.ra Sofia Claudia P... I, in solido tra loro, a rimborsare alla parte appellante le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in complessivi Euro 1.784,93 (di cui Euro 1.620,00 per compensi ed il resto per spese), oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre al rimborso spese generali del 15% ed oltre alle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
- 7) **Rigetta** le ulteriori domande, anche istruttorie, delle parti.
- Così deciso in Torino in data 10.2.2015.

IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Vittoria CHIAVAZZA

